

**MODIFICA CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DELLA MACRO FUNZIONE  
"gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"**

L'anno duemilaquindici, il giorno ....., del mese di ....., con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori, autorizzati alla sottoscrizione del presente atto in forza delle deliberazioni riportate in premessa,

- **BONANNI Giacomo**, il quale interviene nel presente atto in qualità di Titolare della P.O. Economico Finanziaria, nell'ambito dell'Associazione Intercomunale dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche/Ente Capofila Comune di Villa Santina (CF 84000170302), giusta provvedimento sindacale dd. 30.01.2015, prot. n. 1404, e che dichiara di agire per conto dei Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo;

- ..... Il quale interviene nel presente atto in qualità di ..... della Comunità Montana della Carnia (CF 93002260300)

**PREMESSO CHE**

- con convezione quadro stipulata in data 13-03-2007, integrata e prorogata da ultimo fino al 31-12-2015, con atto aggiuntivo dd. 24.12.2014, prot. n. 0021426 (n. 3 Scritt. Priv. Comune di Villa Santina) i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni, costituendo, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1/2006, l'Associazione intercomunale denominata "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche";
- in data 08-09-2007, in applicazione dell'art. 22, comma 6 della L.R. 1/2006 e dell'art. 2, comma 2 della convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata della macrofunzione "gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" e che la scadenza della stessa è stata da ultimo prorogata al 31-12-2015 (con atto aggiuntivo dd. 30.12.2014, n. 10 Scritt. Priv. Comune di Villa Santina);
- il Comune di Villa Santina è stato individuato quale Ente capofila;
- all'art. 13 è prevista la possibilità, quale modalità di gestione associata dei servizi e delle funzioni, di delega alla Comunità Montana di appartenenza;
- il Comune di Villa Santina, quale capofila, ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà fino al 31-12-2014 come da convenzione di data 11-09-2007, modificata in data 17-04-2013;
- i suddetti Enti hanno espresso la volontà di rinnovare tale rapporto anche in considerazione di quanto stabilito dalla L.R. 26/14 "Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";
- ai sensi della sopracitata L.R. 26/14 è prevista la costituzione entro l'1-10-2015 delle Unioni Territoriali Intercomunali e la soppressione delle Comunità Montane con effetto dall'1-01-2016, salvo quanto disposto dall'art. 39 qualora il territorio delle costituende Unioni coincida con quello delle Comunità Montane;

- la proposta - approvata dalla Giunta Regionale - di Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della sopracitata L.R. 26/14, prevede la coincidenza del territorio della costituenda Unione territoriale della Carnia con quello della Comunità Montana della Carnia ;
- ai sensi dell'art. 40 della sopracitata L.R. 26/14, i Comuni entro il 31-12-2015 provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'art. 22 della L.R.1/2006;
- è necessario garantire il servizio "gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" fino all'operatività della costituenda Unione Territoriale;
- nelle more della formalizzazione del rinnovo della convenzione di data 11-09-2007, modificata in data 17-04-2013, la Comunità ha assicurato , in accordo con l'Associazione, il servizio "gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali";
- si deve tener conto delle imposte e tributi recentemente introdotti dalla normativa nazionale;
- il Comune di Villa Santina e la Comunità Montana della Carnia hanno approvato lo schema della presente modifica alla convenzione per lo svolgimento della macro funzione "gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" per il rinnovo della stessa fino al 31-12-2015 con le deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
 

Comune di Villa Santina	deliberazione n.	del
Comunità Montana della Carnia	deliberazione n.	del

tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, a rinnovo e modifica della convenzione dell'11-09-2007 per lo svolgimento della macrofunzione "gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", come modificata in data 17-04-2013, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

La convenzione per lo svolgimento della macrofunzione "gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" dell'11-09-2007, come modificata in data 17-04-2013, è modificata come di seguito:

- a. la durata della convenzione è stabilita fino al 31-12-2015.
- b. L'art. 10 della convenzione è sostituito dal seguente:

*" Art. 10*

*( Rapporti finanziari)*

*1. Il rimborso alla Comunità delle spese sostenute per i servizi forniti, da effettuarsi dal Comune capofila o direttamente dai Comuni convenzionati, è determinato come segue:*

- a. *per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall'art.3, comma 1, lett. da a) a f) della convenzione , per quanto riguarda l'imposta unica comunale (I.U.C.) composta da imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo sui servizi (TASI): il costo sostenuto dalla Comunità per la gestione dei tributi di tutti i Comuni convenzionati, decurtato delle somme di cui ai successivi punti b. e c., suddiviso per il numero totale dei contribuenti IMU gestiti e moltiplicato per il numero di contribuenti IMU dell'Associazione o del singolo Comune. Per contribuente si intende il soggetto passivo IMU, come definito dall'art. 9 del D. Lgs. 23/2011, ancorché non tenuto a nessun tipo di pagamento.*
- b. *per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. da a) a f), per quanto riguarda la tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP): importo determinato forfettariamente in € 37,00 per ogni pratica evasa o provvedimento emesso, calcolato sulla base del tempo medio necessario per una pratica/provvedimento;*

c. per la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.P.A.) e diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.): il costo sostenuto dalla Comunità Montana per ogni singolo comune per l'attività di supporto tecnico - operativo, nella misura evidenziata nel provvedimento di affidamento del servizio a ditte esterne.

2. I Comuni dell'Associazione intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche", anche attraverso il comune capofila, si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbligano, anche attraverso il comune capofila, a versare la quota di loro spettanza alla Comunità entro un mese dalla comunicazione, da parte della Comunità, dell'ammontare dell'importo a loro carico."

## **Art. 2**

Rimangono invariate tutte le altre norme contenute nella convenzione di cui al precedente art.1.

## **Art. 3**

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16, tabella B, del D.P.R. 642/1972.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Comunità Montana della Carnia

Per il Comune di Villa Santina